

*Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante MODELLO
Unico Informativo
(M.U.I.), per l'importo di
€ 45,00*

REPERTORIO N. ____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO
2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG
9034264E7C**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno (...) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell’Amministrazione Centrale
dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi dell’Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l’assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi i signori:

-, nato a (..), il ../../....., il quale interviene al presente
atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede in (..), Via,, come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data ../../..... N., di seguito denominato
Operatore Economico Aggiudicatario - OEA;

-, nato a (..), il ../../..... nella sua qualità di Direttore
Generale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n.
95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per
la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione

e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021, n. 298, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi del combinato disposto tra l'art. 60 del D. Lgs.50/2016 e l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei servizi di system management per l'Università degli Studi dell'Insubria per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, con un importo a base d'asta pari a € 1.873.715,20 (unmilioneottocentosettantatremilasettecentoquindici/20) oltre IVA, di cui € 0,00 (zero/00) oltre IVA per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società, Via, - che ha offerto di eseguire i servizi per l'importo complessivo di € ..., calcolato sui primi quattro anni;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data, acquisita l'autocertificazione da parte dell'OEA, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di servizi di System Management in ambiente Information Technology - IT, suddivisi fra Servizi di Supporto Specialistico IT da esercitarsi presso i luoghi dell'Università (CPV 72220000-3 Servizi di consulenza in sistemi informatici ed assistenza tecnica) e servizi di Conduzione Operativa IT (CPV 72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica) da esercitarsi da remoto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale.

Art. 2 - Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Durata e importo del contratto

La fornitura dei servizi avrà la durata di 4 anni, a decorrere dal _____ e fino al _____, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

Per i primi quattro anni l'importo contrattuale ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta (di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze), determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità massime dei singoli servizi stimate per tale periodo, come risultante dall'offerta economica (All. 2).

L'importo complessivo offerto dall'OEA in sede di gara ha valore ai soli fini dell'assegnazione del punteggio relativo all'Offerta Economica" e, pur essendo parametrato sulle quantità stimate di appalto, sarà corrisposto sulla base delle giornate /servizi effettivamente prestati.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente contratto e del CSA.

L'appalto non comporta rischi interferenziali ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i; conseguentemente sono valutati pari a zero gli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

Art. 3.1 - Opzione di rinnovo

Al termine del quarto anno, l'Università avrà la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo ex art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità massime stimate per ciascun servizio in tale periodo.

Qualora l'Università voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Affidatario, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Art. 3.2 - Proroga tecnica

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie

per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Affidatario prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto di €.... alle quantità massime stimate per ciascun servizio stimate per tale periodo.

Art. 3.3 - Estensione del quinto

In corso di esecuzione del Contratto l'Università potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'incremento o la diminuzione di ogni singolo servizio in cui sono articolate le Prestazioni oggetto d'Appalto nel limite del 20% di quanto già affidato, agli stessi patti, prezzi e condizioni senza eccezioni. L'importo in aggiunta o in diminuzione, a seguito di variazione del Contratto, verrà determinato moltiplicando il prezzo unitario, offerto dall'OEA in sede di gara, per le quantità oggetto di variazione. Le modifiche sopraggiunte nonché il relativo importo in aggiunta/diminuzione saranno comunicate per iscritto dall'Università all'OEA, il quale dovrà sottoscrivere per accettazione il documento che, una volta firmato, formerà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 3.4 - Revisione dei prezzi

L'importo resterà fisso e invariabile per i primi quattro anni di esecuzione contrattuale. Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per i successivi due anni, è ammessa la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), pertanto, si procederà alla revisione su richiesta dell'OEA sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento

l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata, calcolata sulla base dei servizi effettivamente erogati.

Nelle fatture dovrà essere indicato l'importo complessivo derivante dalla somma degli importi di ciascuno dei servizi determinati ai sensi dell'art. II.4 del Capitolato speciale d'appalto.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'OEA per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, salvi gli eventuali atti di autotutela dell'Università, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D. M. 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente all'Amministrazione Contraente "Università degli Studi dell'Insubria – Area Sistemi Informativi – ASI", dovranno fare riferimento al Codice unico ufficio 1000AR così come censito su

www.indicepa.it.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 9034264E7C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria: le fatture dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti e riportare la relativa annotazione.

L'OEA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'OEA è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG 9034264E7C. L'OEA ha comunicato con nota del, prot. n. ... gli estremi del predetto conto corrente. L'Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'OEA che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e

i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

L'OEA si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 5 - Indicatori di qualità e penali

All'art. III.5 e nella sezione VIII del Capitolato sono definiti gli indicatori di qualità validi per tutte le prestazioni previste dal presente appalto.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali di cui all'art. II.5 del Capitolato per ogni inadempimento che comporti un superamento dei singoli valori soglia fissati dai rispettivi indicatori di qualità così come definiti al predetto art. III.5 e nella sezione VIII del Capitolato.

Per l'applicazione delle penali, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del

Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

Tutte le penali si intendono salvo il maggior danno.

Art. 6 - Forza Maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dall'OEA e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo all'OEA.

In ogni caso l'Università non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata Prestazione.

Art. 7 - Personale addetto

Ogni attività relativa alle Prestazioni oggetto di Contratto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla Legge.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in

vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'OEA si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dipendenze ed impiegato nell'esecuzione delle Prestazioni, oggetto del presente Appalto, a rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del servizio l'OEA dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 66/03 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

L'OEA si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori di cui sopra condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di settore in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, così come determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'OEA è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'Università è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'OEA all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L'OEA, entro 15 giorni n.s.c. dall'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alle Prestazioni, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle rispettive posizioni.

Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

La sorveglianza sanitaria di tutto il personale impiegato è a carico dell'OEA.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Università o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Università medesima potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l'Università si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Art. 8 - Clausola sociale

L'aggiudicatario, nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente contratto, ha accettato la clausola sociale di cui all'art. II.7.1 del Capitolato presentando in sede di offerta il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola sociale.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati e, se cooperative, nei rapporti con i soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni delle stesse norme, contratti e accordi. Tali obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'OEA stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o

sindacale. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare dette condizioni normative e retributive anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del contratto successivo.

Il CCNL applicato e il livello di trattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l'oggetto dell'appalto. L'Università degli Studi dell'Insubria si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Aggiudicatario si impegna a esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Art. 9 - Clausola di gradimento del personale

L'OEA si impegna impegnarsi a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più bassi possibili.

In ogni caso l'Università si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio all'OEA la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del servizio richiesto. Tale comunicazione sarà inviata con un preavviso di 15 giorni lavorativi; dopo tale termine, qualora non si sia provveduto alla sostituzione, si procederà ad applicare le corrispondenti penali.

Art. 10 - Sicurezza

L'OEA è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono

rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

Art. 11 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

oppure

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Affidatario ha indicato in offerta che intende concedere in subappalto le seguenti prestazioni:

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'OEA provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice POEA è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'OEA degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Università si riserva di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Università invierà all'OEA, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al RUP entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'OEA non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il RUP valuti negativamente le controdeduzioni, l'Università procederà alla risoluzione di

diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il Contratto ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università, in particolare, ha il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all'OEA (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Università, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
- violazione delle previsioni contrattuali in materia di subappalto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- situazione di fallimento, concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186 – bis del R.D. 67/42) e liquidazione coatta amministrativa dell'OEA o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- frode nell'esecuzione delle Prestazioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- mancato utilizzo da parte dell'OEA del conto corrente indicato nello specifico articolo per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto

disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;

- applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo di aggiudicazione
- necessità di ricorrere, per più di quattro volte, all'istituto del c.d. "intervento sostitutivo" previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 - Recesso

L'Università potrà recedere in qualunque momento dal Contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle Prestazioni, tenendo indenne l'OEA delle spese sostenute, delle Prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle Prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'OEA con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle Prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le Prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Contratto, siano migliorativi e l'OEA non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 15 - Fallimento dell'OEA

In caso di fallimento dell'OEA l'Università si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative

L'OEA dichiara e garantisce che è in grado di fornire le Prestazioni oggetto di Appalto e che le stesse saranno effettuate a Regola d'Arte, conformemente a tutte le Leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali in genere, di proprietà dell'OEA che si trovino nei locali dell'Università, per cui solo all'OEA spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

L'OEA userà la massima diligenza nella realizzazione delle Prestazioni, in considerazione dell'importanza che questo riveste per l'Università. Nell'effettuazione delle Prestazioni, l'OEA dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Università o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'OEA dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Università.

A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. emessa da in data per un massimale di € 500.000,00 per sinistro e per persona. In tale polizza l'Università risulta espressamente inclusa nel novero dei terzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio delle Prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art 102 codice

contratti. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'OEA non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Università.

(eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) Giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 17 - Garanzie definitive

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'OEA possiede la certificazione valida fino al

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

Art. 18 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell’Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Università.

Art. 19 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

L’OEA ha l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. L’OEA sarà nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” e i singoli operatori impiegati nell’espletamento del servizio presso le sedi dell’Ateneo saranno nominati autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 successivamente alla stipula del presente contratto.

L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l’Affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “Regolamento europeo sulla protezione dei dati²) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

- 1) Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
- 2) Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
- 3) Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 4) Tipo di dati personali: dati anagrafici, dati identificativi, categorie particolari di dati, dati relativi a condanne penali e reati e tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
- 5) Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, studenti, specializzandi, dottorandi, collaboratori, assegnisti, borsisti, fornitori, clienti, finanziatori, terzi.

c) Obblighi dell'Affidatario nei confronti dell'Università

L'Affidatario si impegna a:

- 1) Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
- 2) Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'Affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa

immediatamente l'ente. Inoltre, se l'Affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.

- 3) Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
- 4) Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
- 5) Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'Affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'Affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla

limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'Affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'Affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'Affidatario all'Ateneo per l'adempimento dei suoi obblighi

L'Affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'Affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

b) Misure di sicurezza

L'Affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'Affidatario si

impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'Affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'Affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'Affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

- 1) fornire all'Affidatario i dati di cui al presente documento
- 2) documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'Affidatario
- 3) assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte dell'Affidatario.
- 4) Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'Affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

Art. 20 - Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'OEA di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 21 - Approvazione specifica di clausole

L'OEA, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 e 20 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. (..) pagine, di cui nr. (..) interamente scritte e l'ultima di righe (..) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

(.....)

(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)

(firmato digitalmente)